

REGOLAMENTO (CE) N. 325/97 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 febbraio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 15	052	54,1	
	204	56,2	
	212	113,8	
	624	126,3	
	999	87,6	
0707 00 10	052	94,2	
	053	180,2	
	068	74,2	
	624	203,7	
	999	138,1	
0709 10 10	220	158,7	
	999	158,7	
0709 90 73	052	132,6	
	204	123,4	
	999	128,0	
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	37,9	
	204	37,6	
	212	54,8	
	220	30,6	
	448	26,2	
	464	50,5	
	600	40,4	
	624	50,2	
	999	41,0	
	0805 20 11	204	64,1
999		64,1	
0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	53,0	
	204	75,1	
	220	55,1	
	247	64,5	
	400	79,3	
	464	78,5	
	600	90,1	
	624	77,0	
	999	71,6	
	0805 30 20	052	62,9
400		72,0	
600		62,6	
999		65,8	
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	060	58,8	
	064	56,3	
	400	76,8	
	404	74,8	
	512	107,6	
	528	115,2	
	999	81,6	
	0808 20 31	064	77,0
		388	76,7
400		111,4	
512		68,9	
528		74,3	
624		77,1	
999		80,9	

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».